ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

Organismo Congressuale Forense

L'Organismo Congressuale Forense denuncia l'abnorme situazione creatasi quanto agli "*Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale*" più volte denunciata dagli operatori, aggravatasi a seguito della pubblicazione, da ultimo, di nuove modifiche ai suddetti indici con il Decreto del 17.8.2019, cui è seguito il rilascio del software aggiornato solo in data 26.8.2019.

Appare evidente che la posizione in cui viene a trovarsi il contribuente sia pregiudicata dalla presenza di obblighi dichiarativi per i quali sono imposti illegittimamente tempi non adeguati e sistemi non idonei.

Questi obblighi dichiarativi sono in diretto contrasto con gli articoli 6 (comma III) e 3 (comma II) della Legge 212/2000 (c.d. "*Statuto del Contribuente*") e ciò a prescindere dall'analisi del contenuto degli ISA stessi, per i quali si richiede una seria rimeditazione, in contraddittorio con le categorie professionali interessate.

L'Organismo Congressuale Forense invita, pertanto, il Ministero competente a porre immediato rimedio alle gravi criticità segnalate, con la disapplicazione degli ISA per l'anno 2018, già richiesta da altre categorie professionali e da alcuni Garanti del Contribuente, con ogni ulteriore necessaria azione correttiva.

Per tali motivi, condividendo l'iniziativa assunta dalle associazioni nazionali dei commercialisti ADC, AIDC, ANC, ANDOC, FIDDOC, SIC, UNAGRACO, UNGDCEC e UNICO, l'Organismo Congressuale Forense

PROCLAMA

secondo le vigenti regole di autoregolamentazione, l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore tributario, dinnanzi a tutte le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, per i giorni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ottobre 2019;

INVITA

le Camere Tributarie territoriali ad organizzare iniziative locali di approfondimento delle ragioni dell'astensione;

ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

Organismo Congressuale Forense

DISPONE

la trasmissione della presente delibera, ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro dell'Economia e Finanze, ai Capi delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.

Roma, 20 settembre 2019

Il Segretario
Avv. Vincenzo Ciraolo

Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico

ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

Organismo Congressuale Forense

Prot. n. 74/19

Roma, 20 Settembre 2019

Spettabile Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio ex art. 2 L. 146/90

Ill.mo Signor Ministro della Giustizia
Ufficio ex art. 2 L. 146/90

Spettabile Commissione di Garanzia
per l'attuazione della legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali

Ill.mo Signor Ministro dell'Economia e delle Finanze

Ill.mo Sen. Presidente del Senato della Repubblica

Ill.mo On. Presidente della Camera dei Deputati

Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Ill.mi Signori Presidenti
delle Commissioni Tributarie Regionali

Ill.mi Signori Presidenti
delle Commissioni Tributarie Provinciali

ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

Organismo Congressuale Forense

Oggetto: Comunicazione ex art. 2, 2 bis L. 146/90 di indizione di astensione dalle udienze nel settore tributario avanti le Commissioni Tributarie regionali e provinciali dal giorno 1 al giorno 7 ottobre 2019

In esecuzione alla allegata deliberazione assunta in Roma dall'Assemblea il 20.09.2019, comunico che l'Organismo Congressuale Forense ha indetto sei giornate di astensione a carattere nazionale da tutte le udienze nel settore tributario avanti le Commissioni Tributarie provinciali e regionali dal giorno 1 al giorno 7 ottobre 2019.

L'astensione si svolgerà nel rispetto del Codice di Autoregolamentazione approvato dall'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense il 14.01.2017, già trasmesso alla Commissione di Garanzia e che egualmente allego (nel testo conforme al codice di autoregolamentazione a suo tempo adottato il 4 aprile 2007 da O.U.A., UCPI, ANFI, ANF, AIGA, UNCC e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 7/749 del 13 dicembre 2007, poi pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008) e ciò sia in merito alle modalità di adesione (art. 3 C.A.) sia in relazione alle prestazioni indispensabili di cui occorrerà garantire l'effettuazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, 3° co., legge 12.06.1990 n. 146 (artt. 4, 5 e 6 C.A.) .

Cordiali saluti.

Il Coordinatore
Avv. Giovanni Malinconico

L'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE

istituito dal Congresso Nazionale Forense con deliberazione del 7.10.2016 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39, 3° comma, legge 31.12.2012 n. 247 (Ordinamento Forense), riunito in seduta in Roma, via del Governo Vecchio il 14 gennaio 2017

PREMESSO

1- che la legge n. 247/2012, nel demandare al Congresso Nazionale Forense il ruolo di "massima assise dell'avvocatura italiana" (art. 39, 2° comma) e nell'attribuirgli la facoltà di deliberare autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, gli attribuisce altresì la potestà di eleggere l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati;
2- che in virtù della sua funzione e delle sue potestà, il Congresso Nazionale Forense, nella seduta del 7.10.2016, ha approvato il proprio statuto;
3- che tale statuto, all'art. 6, 2° co., lett. e), prevede che l'organismo deputato a dare attuazione ai deliberati congressuali – denominato Organismo Congressuale Forense (in acronimo: O.C.F.) – abbia tra gli altri il potere di proclamare l'astensione dalle udienze nel rispetto delle disposizioni del codice di autoregolamentazione;
4- che la disciplina di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze è attualmente data dal testo adottato il 4 aprile 2007 da O.U.A., UCPI, ANFI, ANF, AIGA, UNCC e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera n. 7/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008;
5- che, al fine di autodisciplinare l'esercizio della potestà di proclamazione di cui sopra, l'O.C.F. ritiene di approvare il codice nel testo già previgente, salve eventuali successive determinazioni;

Tanto premesso,

APPROVA

Il seguente codice di autoregolamentazione, disponendo la trasmissione della presente delibera alla Commissione di Garanzia per l'attuazione delle legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, a cura della segreteria dell'Ufficio di Coordinamento

"CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE ASTENSIONI DALLE UDIENZE DEGLI AVVOCATI (NELLA DISCIPLINA GIÀ ADOTTATA IN DATA 4 APRILE 2007 DA O.U.A., UCPI, ANFI, ANF, AIGA, UNCC E VALUTATO IDONEO DALLA COMMISSIONE DI GARANZIA CON DELIBERA N. 7/749 DEL 13 DICEMBRE 2007 E PUBBLICATO IN G.U. N. 3 DEL 4 GENNAIO 2008)

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente regolamentazione disciplina le modalità dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati.

Art. 2
Proclamazione e durata delle astensioni

1. La proclamazione dell'astensione, con l'indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno dieci giorni prima della data dell'astensione al Presidente della Corte d'appello e ai dirigenti degli uffici giudiziari civili, penali amministrativi e tributari interessati, nonché anche quando l'astensione riguardi un singolo distretto o circondario, al Ministro della Giustizia, o ad altro Ministro interessato, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e al Consiglio Nazionale Forense. L'organismo

proclamante assicura la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, in modo da rendere nota l'iniziativa il più tempestivamente possibile. Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non può intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni.
2. La revoca della proclamazione deve essere comunicata agli stessi destinatari di cui al comma precedente almeno cinque giorni prima della data fissata per l'astensione medesima salva la richiesta da parte della Commissione di garanzia o la sopravvenienza di fatti significativi.
3. Le disposizioni in tema di preavviso e di durata possono non essere rispettate nei soli casi in cui l'astensione è proclamata ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
4. Ciascuna proclamazione deve riguardare un unico periodo di astensione. L'astensione non può superare otto giorni consecutivi con l'esclusione dal computo della domenica e degli altri giorni festivi. Con riferimento a ciascun mese solare non può comunque essere superato la durata di otto giorni anche se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso tra il termine finale dì un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni. Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui è prevista la proclamazione dell'astensione senza preavviso. Nel caso di più astensioni proclamate in difformità dalla presente norma, la Commissione di garanzia provvederà in via preventiva alla valutazione del prevedibile impatto delle proclamazioni in conflitto.

Art. 3
Effetti dell'astensione

1. Nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria, affinché sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:
   a) dichiarata - personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato - all'inizio dell'udienza o dell'atto di indagine preliminare;
   b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreché agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita.
2. Nel rispetto delle modalità sopra indicate l'astensione costituisce legittimo impedimento anche qualora avvocati del medesimo procedimento non abbiano aderito all'astensione stessa la presente disposizione sì applica a tutti ì soggetti del procedimento, ivi compresi i difensori della persona offesa, ancorché non costituita parte civile.
3. Nel caso in cui sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da un legale che non intende aderire alla astensione, questi, conformemente alle regole deontologiche forensi, deve farsi carico di avvisare gli altri colleghi interessati all'udienza o all'atto di indagine preliminare quanto prima, e comunque almeno due giorni prima della data stabilita ed è tenuto, a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa.
4. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado del procedimento sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio.

Art. 4
Prestazioni indispensabili in materia penale

1. L'astensione non è consentita nella materia penale in riferimento:
   a) all'assistenza al compimento degli atti di perquisizione e sequestro, alle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, a quelle afferenti misure cautelari, agli interrogatori ex art. 294 del codice di procedura penale, all'incidente probatorio ad eccezione dei casi in cui non si verta in ipotesi dì urgenza, come ad esempio di accertamento peritale complesso, al giudizio direttissimo e al compimento degli atti urgenti di cui all'articolo 467 del codice di procedura penale, nonché ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi

durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro 360 giorni, se pendenti in grado di merito, entro 180 giorni, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro 90 giorni;

b) nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione, ove l'imputato chieda espressamente, analogamente a quanto previsto dall'art. 420 ter comma 5 (introdotto dalla legge n. 479/1999) del codice di procedura penale, che si proceda malgrado l'astensione del difensore. In tal caso il difensore di fiducia o d'ufficio, non può legittimamente astenersi ed ha l'obbligo di assicurare la propria prestazione professionale.

Art. 5

Prestazioni indispensabili in materia civile

1. L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia civile, nei procedimenti relativi:

a) a provvedimenti cautelari, provvedimenti sommari di cognizione al sensi dell'art. 19 decreto legislativo n. 5/2003, allo stato e alla capacità delle persone, ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di separazione o di divorzio o nei procedimenti modificativi e all'affidamento o mantenimento di minori;

b) alla repressione della condotta antisindacale, nella fase di cognizione sommaria prevista dall'art, 28 della legge n. 300/1970, ed ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001;

c) a controversie per le quali è stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, del regio decreto n. 12/1941 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) alla dichiarazione o alla revoca dei fallimenti;

e) alla convalida dì sfratto, alla sospensione dell'esecuzione, alla sospensione o revoca dell'esecutorietà di provvedimenti giudiziali;

f) alla materia elettorale.

Art. 6

Prestazioni indispensabili nelle altre materie

1. L'astensione non è consentita, in riferimento alla materia amministrativa e tributaria:

a) nei procedimenti cautelari e urgenti;

b) nei procedimenti relativi alla materia elettorale.

Art. 7

Controllo deontologico

1. Quanto alle violazioni delle disposizioni concernenti la proclamazione e l'attuazione dell'astensione, oltre a quanto previsto dagli artt. 2 bis e 4, comma 4, della legge n. 146/1990, così come riformulati dalla legge n. 83/2000, resta ferma anche l'eventuale valutazione degli organismi di disciplina in sede di esercizio dell'azione disciplinare. Gli stessi organismi vigilano sul rispetto individuale delle regole e modalità di astensione.

2. Gli organismi forensi si impegnano ad assicurare il coordinamento delle iniziative in caso di questioni applicative concernenti il codice di autoregolamentazione. Le questioni saranno risolte e disciplinate secondo il principio della tutela dei cittadini e della necessità di assoggettare gli stessi al minor disagio possibile nel caso concreto.

Il Segretario
Avv. Giovanni Malinconico

Il Coordinatore
Avv. Antonio F. Rosa